

La Commissione dunque determinò che l'articolo 39 sia riformato come segue:

» Le petizioni sono distribuite dal presidente fra le varie Commissioni permanenti, secondo l'oggetto, cui si riferiscono: delle petizioni di mero interesse privato, le Commissioni fanno cenno all'Assemblea, proponendo complessivamente l'ordine del giorno. Su ognuna delle altre si fa rapporto, proponendo o l'ordine del giorno, o la semplice trasmissione o la trasmissione con raccomandazione al potere esecutivo, o le altre conclusioni, che fossero del caso.

» Le petizioni che, per le materie cui si riferiscono, non possono essere trasmesse ad alcuna delle quattro Commissioni permanenti, saranno divise ed assegnate per turno alle tre Sezioni, ciascuna delle quali, sulle petizioni che le saranno trasmesse, farà col mezzo di Commissioni quanto è sopra indicato. »

Il rappresentante *Avesani*: Prendo la parola, in nome della minorità della Commissione, per non distruggere quello che fu deliberato ieri, cioè che in nessun Ufficio, in nessuna Commissione dell'Assemblea si debba discutere se non ciò che l'Assemblea stessa avrà preso prima in considerazione. La minorità della Commissione proponeva di cambiare l'art. 39 in questo modo:

» Le petizioni sono distribuite dal presidente fra le varie Commissioni permanenti, secondo l'oggetto, cui si riferiscono.

» Delle petizioni di mero interesse privato, le Commissioni fanno cenno all'Assemblea, proponendo complessivamente l'ordine del giorno.

» Ogni altra petizione, se uno dei membri della Commissione senza discussione dichiara potersi prendere in esame, segue il corso ordinario delle proposte fatte da un rappresentante.

» Se nessuno fa questa dichiarazione, la Commissione rende conto col mezzo del suo presidente all'Assemblea, proponendo l'ordine del giorno.

» Se questo non viene approvato dall'Assemblea, la petizione segue il corso ordinario delle proposte fatte da un rappresentante. »

Senza di ciò, un estraneo all'Assemblea avrebbe maggior diritto di un rappresentante: bisogna dunque metterlo a livello; e se il rappresentante non può che fare la sua proposta, e l'Assemblea prenderla o no in considerazione; e se non è presa in considerazione, non esser permessa la discussione nella Commissione o negli Uffici, così anche il petente deve sottomettersi a questa stessa regola; e soprattutto non esser delusa la legge che la Commissione non abbia iniziativa, altrimenti questa iniziativa, deludendo la legge, se la procurano facilmente. Uno dei rappresentanti può farsi fare da un estraneo qualunque una proposta, che viene rimessa direttamente, senza passare all'Assemblea, alla Commissione, che discute pienamente e liberamente ciò, che non le sarebbe permesso di discutere, se la proposta fosse stata fatta da un rappresentante: perchè questa dovrebbe esser prima stata presa in considerazione dall'Assemblea. E questo io dirò coll'esempio dell'Assemblea nazionale di Francia, che ha una Camera sola in luogo di due, il cui esempio è molto più opportuno seguire che quello dove vi sono due Camere, perchè la precipita-